

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI
BOSCHI SANT'ANNA



RELAZIONE GENERALE
della
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

1	PREMESSA	4
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	7
3.1	PREMESSA.....	7
3.2	DEFINIZIONI.....	8
3.3	CLASSI ACUSTICHE	8
3.4	INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE.	13
3.5	CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE	14
4	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	15
4.1	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA ZONIZZAZIONE.....	15
4.2	IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE I°	16
4.3	IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE V° E VI°.....	16
4.4	IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE II°, III° E IV°.....	17
4.4.1	Premessa	17
4.4.2	Zona 1.....	18
4.4.3	Zona 2.....	19
4.4.4	Zona 3.....	20
4.4.5	Zona 4.....	21
4.4.6	Zona 5.....	22
4.5	FASCE DI RISPETTO STRADALI	23
4.6	FASCE DI TRANSIZIONE	24
4.7	AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO	24
5	COMPETENZE ED OBBLIGHI	25
5.1	COMPETENZE DEI COMUNI	25
5.2	PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE.....	26
5.3	COMPETENZE DELLE IMPRESE	28

Tavole tematiche allegate:

- Tav. 1A** Piano di Classificazione Acustica
- Tav. 1B** Fasce di pertinenza delle infrastrutture

RELAZIONE GENERALE DELLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI BOSCHI SANT'ANNA

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Boschi Sant'Anna, 05/04/2002

Tecnici Responsabili:

Dott. Geol. Michele De Stefani

Geom. Marco Braghin

1 PREMESSA

L'individuazione di una corretta risoluzione delle problematiche ambientali è, senza dubbio, una tra le sfide più significative che le società industriali sono chiamate ad affrontare nel nuovo millennio, anche nell'ottica del perseguimento dello *sviluppo sostenibile*, così come definito alla conferenza delle Nazioni Unite su "Ambiente e Sviluppo" (Rio de Janeiro, 1992).

Condizione indispensabile per il raggiungimento di tale obiettivo è la realizzazione di una continua e costruttiva integrazione di fattori, quali l'innovazione tecnologica, la capacità e le spinte imprenditoriali, le azioni di educazione e di indirizzo, la adozione di sistemi volti a ridurre l'uso delle risorse, il reperimento delle risorse e la programmazione degli interventi.

La situazione dell'inquinamento da rumore in Italia si presenta oggi, al pari della gran parte dei paesi industrializzati, in condizioni definibili di rischio ambientale: infatti, se è vero che i danni alla salute (apparato uditivo) sono limitati ad una popolazione ben identificata (i lavoratori impegnati in attività particolarmente rumorose, ma spesso anche i fruitori di discoteche), è indiscutibile che l'entità del fenomeno rumore che grava sulle aree urbanizzate ha raggiunto e superato i limiti oltre cui si verificano disturbo ed effetti non specifici (psicosomatici), e soprattutto che il fenomeno è in fase di espansione verso zone del territorio tradizionalmente estranee al problema, quali le aree rurali e quelle protette.

Una conferma si ottiene dai numerosi rapporti scientifici pubblicati ad esempio dall'O.M.S. e dall'O.C.S.E; in un'indagine condotta nel 1995 dal Ministero dell'Ambiente – S.I.A.R., risulta che oltre 40 milioni di persone in Italia (circa il 72% della popolazione) sono esposti a livelli diurni di 70 dB(A) e a livelli notturni di 64 dB(A).

Analizzando gli scenari futuri più probabili, tenendo conto dell'evoluzione prevista per le infrastrutture e i mezzi di trasporto, nonché alcune ipotesi sulla crescita della mobilità di merci e persone, si può concludere che, in assenza di serie politiche e strategie antirumore, nei prossimi 15 anni si verificherà un irreversibile incremento geografico delle zone colpite dal rumore (urbanizzazione del territorio; sviluppo della mobilità privata e collettiva; aumento delle attività di svago e turismo).

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'obiettivo del presente lavoro non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee (zonizzazione acustica).

Tra le precise competenze assegnate ai Comuni, la zonizzazione acustica del territorio comunale ha l'obiettivo di **regolare** i requisiti di qualità acustica in ragione del tipo di utilizzo del territorio mediando tra tutela della salute della popolazione e delle attività in essere e previste.

organizzato nelle seguenti fasi:

1. zonizzazione acustica del territorio - ovvero suddivisione del territorio in zone con limiti diversi di tutela acustica.
2. caratterizzazione del territorio per l'esatta individuazione dei livelli da rumore esistenti.
3. piano di risanamento con individuazione delle priorità di intervento ed individuazione del rapporto costi/benefici con sistema iniziale di tre progetti pilota.

Il presente strumento assolve le competenze del punto 1. Successivamente all'approvazione del piano, la successiva fase sarà l'avvio di interventi di risanamento, partendo dalle priorità stabilite, in ragione delle risorse economiche disponibili.

L'obiettivo dichiarato è di conciliare i criteri di rispetto della qualità ambientale con gli aspetti tecnici, economici e politici connessi allo sviluppo ed alla gestione dei sistemi produttivi e di trasporto.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'incarico commissionato dall'Amministrazione Comunale di Boschi Sant'Anna a Polistudio con determina n° 90 del 28/09/2001 ha come fine la classificazione acustica del territorio comunale in conformità a quanto previsto dalle Leggi dello Stato Italiano; in particolare è stato attuato quanto disposto dalle Normative vigenti e dalle Linee Guida più autorevoli:

?? Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi

- DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DPR 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- Decreto 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"
- DPR 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

?? DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

?? Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"

?? Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

?? Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991"

E' importante sottolineare che le novità introdotte dalla Legge Quadro (447/95) porteranno la classificazione a incidere sul territorio in maniera più efficace rispetto al DPCM 1/3/1991; infatti, nel realizzare la classificazione in zone del territorio, si dovrà tenere conto che la definizione di zona stabilisce, oltre ai valori di qualità anche i valori di attenzione, superati i quali occorre procedere e avviare il Piano di risanamento acustico, sia i limiti massimi di immissione ed emissione, gli uni riferiti al rumore prodotto dalla globalità delle sorgenti, gli altri al rumore prodotto da ogni singola sorgente.

Le verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio potrebbero evidenziare il mancato rispetto dei limiti fissati. In tal caso la Legge 447/95 prevede, da parte dell'Amministrazione comunale, l'obbligo di predisporre e adottare un Piano di Risanamento Acustico.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

3.1 PREMESSA

La classificazione acustica è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

E' pertanto fondamentale che venga coordinata con il PRG, anche come sua parte integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni si sono dotati.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni di Piano Regolatore e delle eventuali variazioni in itinere del piano medesimo.

La zonizzazione acustica, una volta approvata e adottata dall'Amministrazione comunale, costituisce uno strumento urbanistico destinato ad avere una certa validità temporale; l'elaborazione di futuri strumenti urbanistici dovrà tenere conto di tale zonizzazione acustica nella assegnazione delle destinazioni d'uso del territorio.

Per ottenere un buon livello di omogeneità e di standardizzazione delle informazioni nei confronti degli altri comuni del Veneto sono stati seguiti anche i seguenti indirizzi:

- redazione della classificazione su supporto cartaceo in scala 1:5.000;
- limitazione delle micro-suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, individuando, se possibile, aree con caratteristiche urbanistiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi;
- tracciamento dei confini con le aree diversamente classificate lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali (fiumi, canali etc), salvo i casi in cui le aree coincidono con le zone definite dal P.R.G.C.;
- individuazione (e ciò è innovativo rispetto al DPCM 01/03/1991) di fasce di transizione lungo i confini di zone appartenenti a classi che differiscono tra loro per più di 5 dB e fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.

3.2 DEFINIZIONI

La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), presentate nel seguito, che integrano quelle già date dal DPCM 01/03/91 e che, come tali, costituiscono un elemento di novità:

- ?? *Sorgenti sonore fisse*: “Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore”. Sono comprese nella definizione anche le “infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole”, nonché “i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative”.
- ?? *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse;
- ?? *Valori limite di emissione*: “Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”;
- ?? *Valori limite di immissione*: “Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”. I valori limiti di immissione sono distinti in:
- ?? valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- ?? valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- ?? *Valori di attenzione*: “Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”;
- ?? *Valori di qualità*: “Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”.

3.3 CLASSI ACUSTICHE

Come già ricordato, per la classificazione acustica del territorio comunale sono state applicate le indicazioni fornite dalla legislazione vigente e dalle Linee guida più autorevoli, assegnando priorità alle Leggi nazionali nei punti in cui esse discostano dai criteri orientativi fissati dalla Regione Veneto nel 1993.

Di seguito si riportano le descrizioni delle classi in cui deve essere suddiviso il territorio, secondo i criteri orientativi forniti dalla Regione Veneto con DGR 21/09/1993 n° 4313.

Classe I: aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione:

- 1) **i complessi ospedalieri, i complessi scolastici e i parchi pubblici di scala urbana**: sono escluse pertanto, in linea di massima, le aree verdi di quartiere, le scuole materne, elementari e medie, le scuole superiori che non sono inserite in complessi scolastici, i servizi sanitari di minori dimensioni, come i day hospital e i poliambulatori, qualora non inseriti in complessi ospedalieri, e di tutti quei servizi che per la

diffusione all'interno del tessuto urbano e sul territorio è più opportuno classificare secondo la zona di appartenenza (fermo restando la necessità di verifica e se del caso l'applicazione in via prioritaria di interventi tecnici per protezione acustica sugli edifici interessati);

- 2) **le aree destinate al riposo e allo svago:** in linea di massima le attrezzature di scala urbana rientrano in quelle inserite in zona F (aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale), così come individuate dal PRG vigente;
- 3) **le aree residenziali rurali:** corrispondono ai centri rurali e ai nuclei di antica origine come i borghi e le contrade che costituiscono presidio storico di antica formazione. Di norma è possibile far coincidere tali aree con le zone E4 e con le aggregazioni rurali di antica origine di cui all'art. 11 della L.R. 24 del 5 marzo 1985 e all'art. 23, punto c, delle norme tecniche di attuazione del PTRC. 3.
- 4) **Le aree di particolare interesse urbanistico:** intendendo con tale termine gli ambiti e le zone di interesse storico, paesaggistico e ambientale.

Pertanto vanno in genere inseriti in classe I:

- i beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- le zone sottoposte a vincolo paesaggistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 quando non interessate da usi agricoli, e comunque solo per le aree non ricadenti in aree edificate;
- i centri storici di minori dimensioni che non presentino le caratteristiche di cui alle classi III e IV del D.P.C.M. 1-3-1991, cioè quei centri storici, classificati dal PRG vigenti come zone A, che presentano basse densità di esercizi commerciali e di attività terziarie in genere;
- i parchi, le riserve, le aree di tutela paesaggistica, le zone umide, le zone selvagge, esclusi gli ambiti territoriali su cui insistono insediamenti abitativi, produttivi e aree agricole che per caratteristiche funzionali e d'uso devono rientrare in altre classi.

Classe II: aree destinate a uso prevalentemente residenziale

Il D.P.C.M. 1-3-1991 determina che siano inserite in questa classe le "aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali".

In linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è evidentemente la funzione prioritaria e in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali, che se presenti sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (negozi di genere alimentari, artigianato di servizio, ecc.).

L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, assieme alla bassa densità di popolazione, consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo in alcune zone C del PRG vigente. In egual misura possono essere inseriti in classe II anche quei nuclei di antica origine e quei centri rurali che presentano basse densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali e assenza di attività industriali e artigianali. In particolare l'assenza di attività di artigianato produttivo diventa elemento di riconoscimento delle zone C da inserire in classe II.

Classe III: aree di tipo misto

Il D.P.C.M. 1-3-1991 riconosce in questa classe:

- 1) le **“aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici”**; considerato che oggi, nel Veneto, l'uso di macchine operatrici è estremamente diffuso, sono ascrivibili alla classe III tutte le aree rurali, salvo quelle già inserite in classe I.

Nello specifico possono essere inserite in classe III tutte le aree individuate dal PRG vigente come zone E e sottozone E1, E2 ed E3, di cui alla L.R. n. 24 del 5 marzo 1985.

- 2) Le **“aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali”**: in base alla descrizione fornita dal D.P.C.M. 1-3-1991 devono essere inserite in tale classe quelle aree urbane spesso localizzate intorno alle aree di "centro città", solitamente individuate dal PRG vigente come zone B o C, di cui all'art. 2 del D.M. 1444/1968. Aree con siffatte caratteristiche possono trovarsi anche in zone di centro storico o in zone di espansione.

Classe IV: aree di intensa attività umana

Il D.P.C.M. 1-3-1991 comprende a questa classe:

- 3) le **“aree con limitata presenza di piccole industrie”**: appartengono a tale classe quelle aree residenziali in cui la presenza delle attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale, fenomeno questo abbastanza presente nel Veneto, che è caratterizzato da un'alta integrazione tra attività residenziali, produttive e commerciali;
- 4) le **“aree portuali”** individuate come tali dal PRG vigente;
- 5) le **“aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie”**, intendendo quelle aree che, a prescindere dalle caratteristiche territoriali e d'uso, sono comunque soggette a maggiori livelli di rumorosità proprio a causa della loro localizzazione;
- 6) le **“aree interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali”**: la descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città" cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Nel caso del Veneto l'area di "centro città" coincide spesso con l'area di centro storico, cioè con le zone A, e con le aree di prima espansione novecentesca spesso individuate nel PRG come zone B. Rientrano in questa classe i centri direzionali, ovunque localizzati e individuati come tali dal PRG vigente, i centri commerciali, gli ipermercati e le grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2500 mq.

Classe V: aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

Classe VI: aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; non costituisce insediamento abitativo l'alloggio del custode e del proprietario dell'attività industriale in quanto per insediamenti abitativi si intende una pluralità di abitazioni.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i valori di cui alla pagina precedente:

Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

3.4 INDIRIZZI DI CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

Premesso che la Legge Quadro sull'inquinamento acustico raccomanda di evitare l'accostamento di zone con differenza di livello assoluto di rumore superiori a 5 dBA, nella realtà della maggior parte dei Comuni veneti sono spesso verificate, al contrario, situazioni in cui risulta praticamente impossibile evitare tali salti di classe, se non ricorrendo a soluzioni irrealizzabili nel medio termine: si pensi ad esempio agli ospedali e ai complessi scolastici ormai conglobati nel centro urbano o alle zone produttive confinanti con le zone di campagna o che sono state circondate dalle aree residenziali, o ancora alle aree con vincoli paesaggistici lambite da vie di grande comunicazione; i costi da sostenere per ottenere la conformità di quanto richiesto dalla Legge Quadro sarebbero così elevati da impedire il rispetto della legge stessa.

Cosciente di tale realtà, anche l'ANPA ha riconosciuto corretta la scelta effettuata da diverse Regioni consistente nell'ammettere tali "salti di zona" (vedi Linee guida ANPA del 1998), introducendo però delle fasce di rispetto degradanti. Con il DGRV del 1993 la Regione Veneto aveva già anticipato tale possibilità, assumendo come principio generale che sui confini tra aree con limiti diversi di livello sonoro fossero rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei seguenti casi:

- 1) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree inserite in classe I o II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml.
- 2) confine tra aree inserite in classe V e VI e aree e inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- 3) confine tra le aree inserite in classe III e IV e aree e aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

È da notare però che nella realtà si verificano situazioni di contatto tra aree diverse che non risultano comprese tra quelle descritte nel testo del DGRV del 1993 e alle quali possono essere estese per analogia le seguenti fasce di transizione:

- 4) confine tra aree inserite in classe IV e aree inserite in classe II. Può essere considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.
- 5) confine tra aree inserite in classe VI e aree e inserite in classe IV. Può essere considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

Come disposto dal DGRV 21/9/1993, le fasce di transizione di cui ai precedenti punti devono essere graficamente distinte dalle zone e consentire il graduale passaggio del disturbo acustico da quella della zona di classe superiore a quella di classe inferiore.

Inoltre l'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, può prevedere la fascia di transizione totalmente nella zona di classe superiore o in quella di classe inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

In tale fascia, fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

3.5 CRITERI METODOLOGICI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE URBANE

La descrizione delle diverse zone che compongono il territorio urbano viene espresso dal D.P.C.M. 1/3/1991 tramite l'utilizzo di quattro parametri di valutazione:

- 1) la densità della popolazione;
- 2) la densità delle attività commerciali;
- 3) la densità di attività artigianali;
- 4) la tipologia e l'intensità del traffico.

Per attività artigianali sono da intendersi le attività di carattere produttivo, assimilabili sotto molti aspetti alle attività industriali.

Nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, i parametri precedentemente elencati sono stati espressi in maniera leggermente diversa rispetto quanto suggerito nel DGR 21/9/1993 n° 4313. In particolare:

- a) la densità di popolazione è stata espressa in abitanti per ettaro, prendendo come valore medio il valore medio dei centri abitati (50?100 abitanti/ettaro);
- b) la presenza di attività commerciali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata.
- c) la presenza di attività artigianali è stata espressa in funzione del numero degli insediamenti nella zona interessata.

La classificazione delle diverse aree che compongono l'insediamento urbano è stata effettuata inizialmente assegnando ad ogni aree presa in considerazione il punteggio corrispondente, così come proposto nella seguente tabella:

PARAMETRI	PUNTEGGIO		
	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Assenza o limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare	Locale	Di attraversamento	Intenso

Prima di procedere all'assegnazione della classe alle varie zone si è stabilito di assegnare loro un punteggio che deriva dalla somma dei precedenti.

Dalle considerazioni precedenti si perviene a questo risultato:

≠≠ Le aree con valore pari a 4 dovrebbero essere inserite in Classe II.

≠≠ Le aree con valori compresi tra 5 e 8 dovrebbero essere inserite in Classe III.

≠≠ Le aree con valori superiori a 8 sono presumibilmente aree da inserire in Classe IV.

4 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

4.1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA ZONIZZAZIONE

La classificazione acustica consente di associare ad ogni zona territoriale omogenea, così come individuate nella cartografia allegata al presente lavoro, i valori di emissione, di immissione e di qualità, già riportate nel capitolo 3.

Nella realizzazione della cartografia si sono utilizzate, per rappresentare le varie zone, le grafie proposte dalle regioni Lazio e Liguria; tali grafie discendono dalla norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", che definisce per ogni zona di rumore il colore e il retino da associare ad essa, secondo il seguente schema:

Prospetto delle grafie utilizzate nella rappresentazione della classificazione acustica

Classe	Descrizione	Colore	Limiti di zona (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette	verde	40	50
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	giallo	45	55
III	aree di tipo misto	arancio	50	60
IV	aree di intensa attività umana	rosso	55	65
V	aree prevalentemente industriali	violetto	60	70
VI	aree esclusivamente industriali	blu	70	70

Altre aree	Grafia
fasce di pertinenza stradale	
fasce di pertinenza ferroviaria	
fasce di transizione	
aree da destinarsi a manifestazioni e a spettacoli a carattere temporaneo	

4.2 IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE I°

Si tratta di aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione.

Sono presenti scuole non inserite in veri e propri complessi scolastici pertanto non ricadenti in classe I°, inoltre i centri rurali sono di modeste dimensioni e tra i principi generali della Legge si richiede di non creare microsuddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, ma individuare invece aree con caratteristiche omogenee o comunque ambiti funzionali significativi (Dgr 21/09/1993 n° 4313, Allegato 1, 1.0 Principi generali, Lettera B)

Nel territorio comunale di , l'unica area che ricade in classe I° è quella del Cimitero Comunale (Dgr 21/09/1993 n° 4313, Allegato 1, punto 2.0).

4.3 IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE V° E VI°

L'identificazione delle classi V° e VI° risulta abbastanza semplice in quanto queste aree sono individuate da zone precise del Piano Regolatore Generale.

Sul territorio comunale di Boschi Sant'Anna le aree produttive sono state classificate tutte in classe V°, sia per la presenza di insediamenti abitativi che per la tipologia delle attività (complessi di entità modesta con sorgenti di rumore non elevate).

Le aree in classe V° individuate sono due:

1. area produttiva presente a sud-est del centro urbano di Boschi Sant'Anna, tra via Faro e la Ferrovia; classificata come zona D1 sul P.R.G. vigente;
2. complesso produttivo situato a sud – est di Boschi San Marco e a sud di via Stradone classificato come zona D1 sulla variante parziale al P.R.G.;

4.4 IDENTIFICAZIONE AREE IN CLASSE II°, III° E IV°

4.4.1 Premessa

Come già accennato al punto 3.5, nella stesura del presente piano di classificazione acustica del territorio, i parametri relativi alla densità abitativa, alla densità delle attività commerciali e terziarie, alla densità delle attività produttive e al traffico veicolare sono stati espressi come prescritto dal DGRV 21/9/1993 n° 4313.

Per quanto riguarda la densità abitativa, sono state seguite le indicazioni fornite dai gruppi di lavoro di varie A.R.P.A., esprimendo tale parametro in maniera uniforme per tutti i Comuni. Tale densità è stata considerata bassa quando il numero di abitanti è risultato inferiore a 50 per ettaro; parimenti, è stata considerata alta al di sopra dei 100 abitanti per ettaro, senza riferimenti quindi alla densità media abitativa del Comune stesso. Per assurdo infatti un centro abitato con densità pari a 20 abitanti per ettaro verrebbe classificato come "a bassa densità" se appartenente ad un comune appartenente all'interland di una grossa città; come "a media densità" se appartenente ad un comune con parte del territorio adibito ad uso agricolo oppure ancora come "ad alta densità" se riferito ad una località di campagna o di montagna.

Il criterio scelto per la valutazione delle densità produttive e commerciali è stato basato invece sul numero di insediamenti presenti nelle varie zone, ponderato in funzione della dimensione delle stesse. L'attività di raccolta dei dati analitici di base per l'applicazione dei criteri metodologici per la classificazione delle aree urbane ha costituito una delle fasi più importanti del lavoro svolto. Il Dgr. 4313/93 prevede una zonizzazione più precisa per le aree "urbane", in quanto in esse il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico sulla base della maggior compresenza di funzioni esse stesse generatrici di traffico, quali le attività terziarie, amministrative, commerciali, ecc.

Il traffico veicolare è stato considerato di tipo locale su tutto il territorio comunale.

Considerata la realtà territoriale del Comune, l'analisi particolareggiata per la definizione della classe da assegnare alle varie aree ha riguardato essenzialmente il centro abitato di Boschi Sant'Anna e la frazione di Boschi San Marco, in quanto il resto del territorio risulta già identificato in funzione di quanto stabilito dal Dgr. 4313/93. Infatti alle aree non ricadenti in classe I°, V°, VI° e nei centri urbani, è stata assegnata la classe III°, in effetti la maggior parte del territorio comunale di Boschi Sant'Anna è costituito da aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici (Classe III: aree di tipo misto).

Si è proceduto alla suddivisione del centro abitato in 5 zone con caratteristiche territoriali omogenee, per ciascuna delle quali sono stati ricavati i valori complessivi dei seguenti parametri:

- numero di abitanti residenti;
- numero di attività commerciali e terziarie;
- numero di attività artigianali;
- tipologia del traffico veicolare.

Si è proceduto identificando 5 zone omogenee del centro urbano, delle quali verrà eseguita l'analisi per l'identificazione della classe di appartenenza.

L'assegnazione della classe di appartenenza è risultata difficoltosa a causa della mancanza di dati forniti sui parametri significativi di cui sopra. Per ovviare a questo inconveniente si è proceduto utilizzando la regola fondamentale del BUON SENSO non limitandosi ad una semplice somma aritmetica di punteggi come di seguito verrà specificato.

4.4.2 Zona 1

Comprende l'area facente parte del centro storico del Comune, situata a nord di Via della Stazione ed attraversata da Via Piazza.

Densità di popolazione	Bassa
Punteggio	1

Densità att. Comm. e Terziarie	Limitata presenza
Punteggio	1

Densità att. artigianali	Assenza
Punteggio	1

Traffico veicolare	Locale
Punteggio	1

Somma dei punteggi: 4

Dal punteggio ottenuto l'area risulterebbe individuata in classe seconda, verificata però la presenza di alcuni fattori peggiorativi quali:

- il traffico su via Piazza che permette l'afflusso dell'utenza ai servizi del centro urbano;
- il traffico su via della Stazione, corsia preferenziale di accesso alla stazione ferroviaria;
- la vicinanza alla stessa linea ferroviaria Mantova – Monselice;
- l'utilizzo della piazza per manifestazioni e fiera.

Si ritiene opportuno declassare tale area in classe terza.

CLASSE DI APPARTENENZA: III°

4.4.3 Zona 2

Situata nella zona nord/ovest del Comune confina a nord con Via della Stazione, a ovest con via Caseggiato ed a est con il cimitero comunale.

Densità di popolazione	Bassa
Punteggio	1

Densità att. Comm. e Terziarie	Assenza o limitata presenza
Punteggio	1

Densità att. artigianali	Assenza
Punteggio	1

Traffico veicolare	Locale
Punteggio	1

Somma dei punteggi: 4

CLASSE DI APPARTENENZA: II°

4.4.4 Zona 3

Questa zona è caratterizzata da plessi scolastici Comunali, è situata nella parte sud del Comune e risulta attraversata da un asse viario con traffico locale.

Densità di popolazione	Bassa
Punteggio	1

Densità att. Comm. e Terziarie	Assenza o limitata presenza
Punteggio	1

Densità att. artigianali	Assenza
Punteggio	1

Traffico veicolare	Locale
Punteggio	1

Somma dei punteggi: 4

CLASSE DI APPARTENENZA: II°

4.4.5 Zona 4

È situata immediatamente a sud della zona numero 3 individuata nella pagina precedente, è attraversata da Via piazza San Marco e fa parte del piccolo centro storico della frazione di Boschi San Marco.

Densità di popolazione	Bassa
Punteggio	1

Densità att. Comm. e Terziarie	Limitata presenza
Punteggio	1

Densità att. artigianali	Assenza
Punteggio	1

Traffico veicolare	Locale
Punteggio	1

Somma dei punteggi: 4

CLASSE DI APPARTENENZA: II°

4.4.6 Zona 5

E' attraversata dalla strada provinciale 42, da Via Piazza San Marco e confina a nord con la zona n°4 individuata nella pagina precedente.

Densità di popolazione	Bassa
Punteggio	1

Densità att. Comm. e Terziarie	Limitata presenza
Punteggio	1

Densità att. artigianali	Limitata presenza
Punteggio	1

Traffico veicolare	Locale
Punteggio	1

Somma dei punteggi: 4

Dal punteggio ottenuto l'area risulterebbe individuata in classe seconda, verificata però la presenza di un'area produttiva in vicinanza, si ritiene opportuno declassare tale area in classe terza.

CLASSE DI APPARTENENZA: III°

4.5 FASCE DI RISPETTO STRADALI

Sono previste delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale o ferroviaria, come individuate dalle linee guida dell'Associazione Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA).

In particolare, per le ferrovie è prevista una fascia corrispondente a 180 metri per lato.

Come già precedentemente accennato, non essendo ancora stato emanato un regolamento specifico relativo alle infrastrutture stradali, si è stabilito di fissare le fasce di pertinenza di ampiezza pari alle fasce di rispetto indicate nel PRG vigente, corrispondente a 20 metri circa per le strade di tipo "D" di cui al D.M. 1/4/68 (strade di interesse locale e strade provinciali con larghezza della sede inferiore a m. 10,50).

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltreché secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero per esse non si ha fascia di pertinenza.

Nel caso specifico sono state individuate le fasce di rispetto delle vie di comunicazioni più importanti:

- Strada Provinciale n° 42;
- Via Caseggiato;
- Via Piazza;
- Via della Stazione;
- Via Faro;
- Via Piazza San Marco;
- Strada di collegamento dalla Stazione FF.SS. a Boschi San Marco;
- Via Santa Giustina;
- Via Oni;
- Via San Giovanni;
- Via Boschetto;
- Via Borgofuro.

4.6 FASCE DI TRANSIZIONE

Come precedentemente detto (par. 3.4) sono previste fasce di transizione la cui ampiezza dipende dalla differenza di classe delle due zone confinanti.

In particolare, sia in corrispondenza del confine tra aree di classe 1 e 3 che in corrispondenza del confine tra aree di classe 3 e 5 è stata fissata una fascia di transizione con estensione pari a m. 50, collocata a cavallo delle due aree.

Nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna sono presenti le seguenti fasce di transizione:

- confine tra la fascia di pertinenza del Cimitero Comunale in classe I° e le circostanti in classe III°;
- confine tra l'area produttiva situata a sud – est del centro di Boschi Sant'Anna e le circostanti in classe III°;
- confine tra l'area produttiva situata a sud – est del centro di Borghi San Marco e le circostanti in classe III°;

4.7 AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO

Nel territorio comunale di Boschi Sant'Anna sono state individuate due aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, queste sono:

- ☞ via Piazza sita nel centro abitato di Boschi Sant'Anna;
- ☞ Strada di collegamento dalla Stazione FF.SS. a Boschi San Marco.

5 COMPETENZE ED OBBLIGHI

5.1 COMPETENZE DEI COMUNI

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 6 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale. Sono di competenza dei comuni:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della L. 447/95
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte con la classificazione acustica del territorio comunale.
- l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della L. 447/95
- **il controllo**, secondo le modalità previste all'articolo 4 della L. 447/95, **del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie** relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, **all'atto del rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture**, nonché **all'atto del rilascio dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive**.
- **l'adozione di regolamenti** per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico
- **la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli**, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 "Nuovo codice della strada"
- i seguenti controlli (vedi art.14, comma 2, L.447/95):
 - a) **sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico;**
 - b) **del rumore prodotto dall'uso di macchine e attività svolte all'aperto;**
 - c) **della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita dalle Imprese interessate (previsioni di impatto acustico)**
- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; si vedano le modalità previste dall'articolo 7 della LR n° 21/99.

Al fine dell'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, i comuni devono adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera f).

Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, di cui all'articolo 1 della Legge 12/06/1990 n° 146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del DPCM 01/03/1991, prima della data di entrata in vigore della presente Legge.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

5.2 PROCEDURE OPERATIVE DI COMPETENZA DEL COMUNE

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della Legge 08/07/1986 n° 349 ... omissis ... devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dell'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

1. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
3. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
4. discoteche
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi
6. impianti sportivi e ricreativi
7. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido
- ospedali
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio, una documentazione di previsione di impatto acustico nei seguenti casi:

1. all'atto della richiesta di rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali,

2. all'atto della richiesta di rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
3. nonché all'atto della domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

La documentazione di previsione di impatto acustico (per le attività, di cui ai sopracitati punti 1, 2 e 3, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa) deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Il comune deve richiedere ai competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, una documentazione preliminare relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici da realizzare nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a residenza o assimilabili
- b) edifici adibiti ad uffici o assimilabili
- c) edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
- d) edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili
- e) edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
- f) edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
- g) edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

In ottemperanza a quanto previsto nel successivo paragrafo, si consiglia all'Amministrazione comunale di portare a conoscenza delle imprese gli obblighi previsti a loro carico; oltre alla affissione all'albo pretorio della presente classificazione appare oltremodo auspicabile comunicare per iscritto (con una circolare informativa) alle imprese, presenti sul territorio, le informazioni contenute nel successivo paragrafo.

5.3 COMPETENZE DELLE IMPRESE

Di seguito si riporta un estratto dell'articolo 15 della Legge Quadro 447/95 al quale si rimanda per il testo integrale.

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente Legge Quadro, le imprese interessate devono presentare alla Regione il piano di risanamento acustico di cui all'art.3 del DPCM 01/03/1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'art. 3 del DPCM 01/03/1991.

Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso (sei mesi).

Per le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo ubicate in zone diverse da quelle esclusivamente industriali si applica quanto previsto dal DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".